

ACCORDO DI SEGRETEZZA N° ...

Tra la società **GHEPI S.r.l.** - con sede legale in Cavriago 42025 (RE) Italia, via 8 Marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli, di seguito denominata Ghepi

e

la società ... - con sede legale in ... , via ... - P.Iva e CF n. ... , in persona del suo Legale Rappresentante ..., di seguito denominata Parte Ricevente.

Premesso che le parti intendono intraprendere una collaborazione riguardo a progettazione, sviluppo, industrializzazione e costruzione di stampi per lo stampaggio di materiali termoplastici.

Durante questo rapporto di cooperazione con la Parte Ricevente, Ghepi può rivelare alla Parte Ricevente stessa dati, informazioni e/o documenti relativi ai propri prodotti o ai prodotti dei suoi Clienti (ragione sociale e logo compresi), tecnologie, know-how, segreti commerciali, attività di marketing, affari, sviluppo del prodotto e attività simili che sono di natura confidenziale e di proprietà riservata per Ghepi e per i suoi Clienti (da qui in poi denominate globalmente "Informazioni Confidenziali").

Le parti si accordano quindi sui seguenti punti:

1. Le Informazioni Confidenziali devono essere preferibilmente scritte e contrassegnate con la dicitura "confidenziale", se comunicate verbalmente devono essere preferibilmente identificate confidenziali al tempo della comunicazione. La Parte Ricevente deve preoccuparsi di sapere quali informazioni sono di natura confidenziale. Se la Parte Ricevente non è sicura se determinate informazioni o documentazioni ricevute da Ghepi siano da considerare di natura confidenziale, Ghepi deve essere consultata. Fino a che Ghepi non ha abbia affermato diversamente per iscritto, tutte le suddette informazioni o documentazioni devono essere trattate come Informazioni Confidenziali.

2. La Parte Ricevente concorda di ricevere le Informazioni Confidenziali in confidenza e di non rivelarle a terzi, né di usarle per il proprio profitto o per conto di altri senza prima avere il consenso scritto di Ghepi.

3. La Parte Ricevente inoltre concorda di:

- a) non fare copie di Informazioni Confidenziali rivelate ad essa senza l'approvazione preventiva e scritta di Ghepi.
- b) rivelare le informazioni soltanto ai propri dipendenti che necessitano delle informazioni per lo svolgimento dei loro compiti nel contesto della cooperazione tra le parti e che accettino di attenersi alle condizioni stabilite da questo Accordo.
- c) restituire immediatamente, dietro richiesta scritta di Ghepi, tutto il materiale di qualsiasi tipo contenente Informazioni Confidenziali ricevute da Ghepi, inclusi (ma non solo) tutti i documenti, progetti, campioni, disegni, specifiche, appunti, programmi per computer e tutte le copie fatte di essi.
- d) non usare Ghepi come riferimento o indicare ufficialmente Ghepi come socio o assegnatario di lavoro.

4. Gli obblighi sopramenzionati non saranno vincolanti per la Parte Ricevente per quel che riguarda le seguenti Informazioni Confidenziali:

- a) Informazioni per cui si dimostra che erano note alla Parte Ricevente prima che venissero rivelate da Ghepi;
- b) Informazioni che sono o diventano di pubblico dominio non a causa di azioni scorrette o altro tipo di iniziativa della Parte Ricevente;
- c) Informazioni ottenute in modo legittimo da terzi, i quali non abbiano ricevuto tali Informazioni Confidenziali direttamente o indirettamente da Ghepi con l'obbligo di mantenerle confidenziali.

5. La Parte Ricevente deve essere vincolata dalle disposizioni contenute in questo Accordo per un periodo di 3 (tre) anni dalla data in cui ha ricevuto le Informazioni Confidenziali.

6. Ghepi deve avere diritto di proprietà su tutti i risultati del lavoro di sviluppo o di consulenza fatto dalla Parte Ricevente nel contesto della cooperazione tra le parti, e quando Ghepi lo richiede o al massimo al termine del suddetto lavoro, tutte le informazioni o documentazioni presentate da Ghepi o prodotte durante il suddetto lavoro devono essere consegnate a Ghepi.

7. Questo Accordo deve essere regolato dalla legge italiana.

8. Qualsiasi disputa, controversia, o reclamo che nasca da questo contratto o in conseguenza di esso o l'inadempimento, la rescissione o l'invalidità di esso dovranno essere risolte da un arbitrato, secondo l'articolo 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile italiano.

La sede dell'arbitrato sarà Reggio Emilia.

Le Parti confermano questo Accordo completando la parte sottostante:

GHEPI S.r.l.

...

Luogo e Data

.....

.....

.....

.....

Timbro e Firma Legale Rappresentante

.....

.....